

REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3060/91⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91⁽⁸⁾;

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3176/91⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1 »

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1990.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.

⁽⁹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 31.